

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 937)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAMBRONI ARMAROLI, MERLONI, FARABEGOLI, DE MARZI, DE PONTI, DE VITO, OLIVA, DE CAROLIS, MARTINELLI, SAMMARTINO, SCIPIONI e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1973

Istituzione dell'Albo nazionale degli installatori di impianti

ONOREVOLI SENATORI. — Le innovazioni intervenute nel campo della tecnologia ed il progresso scientifico hanno conferito e conferiscono all'attività imprenditoriale degli installatori di impianti, sia artigiani sia industriali, una crescente importanza, tanto che nell'interesse della collettività, che usa tali impianti e che può essere esposta anche a gravi danni quando le apparecchiature non siano installate a regola d'arte, si dimostra urgente ed improrogabile disciplinare convenientemente questo settore di attività istituendo un Albo nazionale degli installatori e prevedendo una qualificazione professionale degli imprenditori in modo da porre gli utenti al riparo degli accennati rischi ed eliminare anche il fenomeno di coloro che si improvvisano installatori ed esercitano questo lavoro senza alcuna competenza danneggiando anche coloro i quali, al contrario, sono provvisti delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza che sono richieste per poter

eseguire i lavori perfettamente secondo i dettami suggeriti dalla scienza.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione tende alla realizzazione di tali obiettivi prevedendo l'istituzione di un Albo nazionale degli installatori presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese, sia artigiane sia industriali, che esercitano tale attività, espressamente elencate all'articolo 2 del disegno di legge.

Condizione per poter ottenere l'iscrizione all'Albo è l'accertamento della qualificazione professionale.

La qualificazione si intende provata con un apposito esame da sostenere dinnanzi a speciali Commissioni istituite presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Tali Camere terranno un registro di coloro che risulteranno qualificati, le cui doman-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

de di iscrizione all'Albo nazionale verranno istruite e trasmesse al Ministero dallo stesso ente camerale.

Norme particolari abbiamo previste per quanto riguarda le verifiche obbligatorie degli impianti a cura degli enti che già attualmente vi provvedono secondo le varie competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Con l'articolo 16 vengono previste sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività senza essere iscritti nell'Albo nazionale.

La disciplina dell'attività tende a diffondere il principio della qualificazione professionale, già recepito in altre leggi riguardanti diverse categorie di operatori, come quelle dei commercianti, secondo le norme recentemente approvate dal Parlamento.

Per quanto riguarda le imprese artigiane si rende, così, operante una pressante istan-

za che, come è noto, invoca l'istituzione della « patente di mestiere ».

Ma anche dal lato delle norme comunitarie concernenti l'esercizio delle attività e le libertà di stabilimento, il presente disegno di legge porterà un notevole contributo in quanto gli operatori stranieri hanno tutti un certificato di capacità professionale che li autorizza a svolgere in Italia l'attività imprenditoriale, mentre i nostri installatori, se non si adegueranno a tanto, non potranno essere ammessi a lavorare nei sei paesi dell'Europa unita.

Anche per questo motivo, oltrechè per gli altri succintamente illustrati, raccomandiamo alla vostra approvazione questo nostro disegno di legge che corrisponde agli unanimi voti espressi dalla categoria e dalle organizzazioni che sindacalmente la rappresentano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e sede dell'Albo)

È istituito un Albo nazionale delle imprese installatrici di impianti tecnici e tecnologici.

L'Albo è tenuto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'iscrizione all'Albo è condizione per esercitare l'attività di installazione e manutenzione di impianti.

Art. 2.

(Attività considerate)

Gli impianti di cui all'articolo 1 sono:

- a) impianti elettrici;
- b) impianti radiotelevisivi;
- c) impianti telefonici;
- d) impianti per elevatori;
- e) impianti di riscaldamento, tecnici e tecnologici civili ed industriali e, comunque,

quegli impianti nei quali viene trasportato e trattato fluido liquido, aeriforme o gassoso, caldo oppure freddo, di qualsiasi natura e specie;

f) impianti tecnici e tecnologici per il condizionamento dell'aria e per la climatizzazione;

g) impianti idrici per qualsiasi uso e, comunque, tutti quegli impianti che servono per sollevare o per trasportare acque per fini sanitari, per irrigazione, per alimentazione idrica in genere;

h) impianti di scarico fognanti e non, di acque nere, brune, pulite, piovane e liquami;

i) impianti per trasporto di gas allo stato liquido od aeriforme, esplosivi e non.

Art. 3.

(Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione dell'impresa è subordinata all'accertamento della capacità professionale di almeno un responsabile tecnico e per il settore per il quale l'impresa stessa chiede l'iscrizione.

L'accertamento delle capacità professionali delle persone indicate dall'impresa come responsabili tecnici è espletato da Commissioni provinciali nominate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presso ciascuna Camera di commercio.

Art. 4.

(Responsabile tecnico)

Sono ammessi alle prove di esame:

a) i laureati in materie tecniche ed i diplomati che abbiano conseguito un diploma in materie tecniche presso un istituto tecnico superiore di Stato o autorizzato dallo Stato, purchè abbiano per almeno un anno espletato la loro attività nel campo delle installazioni;

b) coloro che abbiano prestato la loro opera in qualità di operaio installatore nelle attività di cui all'articolo 2 della presente legge per un periodo non inferiore a 5 anni,

escluso pertanto dal computo il periodo di apprendistato.

Art. 5.

(*Sanatoria*)

Hanno diritto all'iscrizione all'Albo, previa domanda alla competente Commissione provinciale di cui all'articolo 6, tutte le imprese che al momento della pubblicazione della presente legge esercitano l'attività di installatrici, regolarmente iscritte ai competenti uffici da almeno un anno.

Pena la decadenza di tale diritto, la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 6.

(*Commissioni provinciali*)

La Commissione provinciale è composta da:

a) un preside di istituto tecnico industriale di Stato;

b) un rappresentante della Federazione nazionale installatori di impianti aderente alla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

c) un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale installatori (Assistal);

d) tre titolari di imprese installatrici artigiane di cui due designati dalle due associazioni artigiane provincialmente più rappresentative e uno designato dalla Commissione provinciale dell'artigianato di cui alla legge n. 860 del 25 luglio 1956;

e) tre rappresentanti di imprese installatrici industriali designati dalle corrispondenti associazioni provinciali di categoria;

f) un rappresentante di impresa industriale designato dall'organizzazione nazionale più rappresentativa della categoria;

g) un rappresentante di impresa artigiana designato dall'organizzazione nazionale più rappresentativa della categoria;

h) un rappresentante provinciale dell'Ispettorato del lavoro;

i) un rappresentante del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

l) un rappresentante designato dall'Ente regione.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti nominati dalla stessa anche fra gli organi preposti alle verifiche.

Art. 7.

(Albo provinciale delle imprese)

Ogni Camera di commercio istituisce un Albo provinciale delle imprese alle quali è stata riconosciuta l'iscrizione e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa pratica per la convalida da parte di apposita Commissione e la conseguente iscrizione all'Albo nazionale delle imprese installatrici.

Art. 8.

(Commissione centrale)

La Commissione centrale di convalida, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituita da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria più rappresentative dell'artigianato;

d) tre rappresentanti dell'associazione nazionale di categoria più rappresentativa dell'industria;

e) un rappresentante di ogni comitato nazionale di formazione tecnica giuridicamente riconosciuto;

f) un rappresentante di ognuno degli organi preposti alla verifica degli impianti;

g) un rappresentante degli utilizzatori designato dalla Unione nazionale consumatori.

Art. 9.

(Obblighi delle imprese)

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti secondo le leggi vigenti in materia e, in mancanza, secondo le regole dell'arte.

Art. 10.

(Verifiche degli impianti e dichiarazione di conformità)

Tutti gli impianti di cui all'articolo 2, eseguiti anche a titolo gratuito, possono essere assoggettati a verifica; per ogni unità di impianto deve essere presentata all'ente preposto alla verifica una « dichiarazione di conformità », prima della messa in funzione dell'impianto.

La dichiarazione di conformità può essere emessa esclusivamente da imprese iscritte all'Albo istituito dalla presente legge e consiste in una attestazione della impresa installatrice che l'impianto è stato eseguito nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9.

Art. 11.

(Modalità delle verifiche)

Le verifiche da parte degli organi preposti devono avvenire entro sei mesi dalla data della dichiarazione. Sono ammesse le verifiche a campione secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge.

Gli organi cui competono le verifiche di legge sono quelli previsti dalle leggi stesse. Ove queste siano carenti, è demandato al regolamento di determinare i mezzi e le modalità con cui verificare le installazioni eseguite.

La Commissione centrale di cui all'articolo 8 potrà affidare l'incarico delle verifiche anche a professionisti iscritti in appositi elenchi, curandone l'istituzione.

Per il fatto di sottoporre a verifica un impianto, l'organo di verifica non assume responsabilità di sorta.

Art. 12.

(Sanzioni)

Le imprese che non ottemperino agli obblighi stabiliti dall'articolo 9 sono passibili di sanzioni che vanno dal semplice richiamo alla cancellazione dal registro. Le sanzioni sono comminate dalla Commissione provinciale sentita la relazione del verificatore.

Art. 13.

(Ricorsi)

Contro le conclusioni del verificatore e le sanzioni delle Commissioni provinciali, le imprese possono fare ricorso alla Commissione centrale.

Art. 14.

(Variazioni e cancellazioni dell'Albo)

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a notificare entro 90 giorni alla Commissione provinciale le eventuali variazioni verificatesi dei requisiti per l'appartenenza all'Albo.

Per le imprese alle quali vengono a mancare le condizioni per l'appartenenza all'Albo, è prevista la cancellazione dopo un periodo non inferiore a dodici mesi.

Contro la decisione della Commissione provinciale l'impresa può interporre ricorso alla Commissione centrale.

Art. 15.

(Abusivi e sanzioni)

Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto all'Albo e chiunque e comunque faccia eseguire uno degli impianti di cui all'articolo 2 a chi non è regolarmente iscritto all'Albo istituito dalla presente legge, passibile di una ammenda che va da lire 100 mila a lire 1 milione.

Committente ed esecutore sono chiamati in solido per il pagamento dell'ammenda stessa.

In caso di recidiva l'ammenda non è obblazionabile.

Art. 16.

(Regolamento)

Entro dodici mesi dalla promulgazione della presente legge sarà emanato il regolamento di attuazione a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali di categoria dell'industria e dell'artigianato.

Art. 17.

(Norme di attuazione)

Entro dodici mesi dalla promulgazione della presente legge gli organi competenti per materia e territorio dovranno costituire la Commissione centrale e le Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo.

La presente legge entrerà in vigore entro un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

(Finanziamento)

Per sopperire alle spese della tenuta dell'Albo e per le Commissioni si provvederà, per l'anno finanziario in cui la legge diventa operante, con uno stanziamento annuale di lire 200 milioni da iscriversi sul bilancio del Ministero del tesoro.

I compensi eventualmente dovuti dagli installatori agli organi di verifica, con diritto di rivalsa sui committenti, saranno stabiliti a valere per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera della Commissione centrale di cui all'articolo 8 della presente legge.

L'utente singolo può richiedere espressamente all'ente una verifica degli impianti entro il termine di cui all'articolo 11 con onere doppio del precedente.